

Dipartimento federale dell'economia (DFE)

**Ordinanza del DFE sul riconoscimento
di agenzie per la valutazione e
l'accreditamento di scuole universitarie
professionali e dei loro cicli di studio e
sui compiti di dette agenzie
(Ordinanza sulle agenzie per
l'accreditamento di scuole universitarie
professionali)**

Rapporto esplicativo

Berna, agosto 2006

1. INTRODUZIONE

All'articolo 17a capoverso 2 della legge sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71; LSUP) il legislatore federale prevede che il Dipartimento federale dell'economia (DFE) accrediti le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio. Giusta l'articolo 17a capoverso 3, il DFE e i Cantoni possono concordare di trasmettere a terzi la valutazione delle richieste di accreditamento e, a richiesta in casi motivati, l'accREDITAMENTO di singoli cicli di studio. Inoltre all'articolo 17a capoverso 4, il legislatore fornisce indicazioni sull'assunzione dei costi di un simile trasferimento.

Con il presente progetto di ordinanza sulle agenzie per l'accREDITAMENTO di scuole universitarie professionali vengono definite le condizioni per il trasferimento della valutazione di richieste di accREDITAMENTO e per l'accREDITAMENTO di singoli cicli di studio. Conformemente alla LSUP si devono distinguere due fasi procedurali:

1. la valutazione delle richieste di accREDITAMENTO e
2. la decisione sull'accREDITAMENTO come atto sovrano sotto forma di decisione formale.

La LSUP designa il DFE quale istanza di accREDITAMENTO, ma offre la possibilità di trasmettere a terzi da una parte la valutazione delle richieste per l'accREDITAMENTO di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio e dall'altra, in singoli casi motivati, anche la decisione di accREDITARE singoli cicli di studio. Ciò permette alle scuole universitarie professionali una certa autonomia nella scelta di un'istituzione adeguata per la procedura di accREDITAMENTO, generando però anche una concorrenza fra scuole universitarie professionali. Considerando l'elevata qualità delle scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio, le organizzazioni preposte all'accREDITAMENTO devono soddisfare i necessari standard di qualità che devono essere valutati in una rispettiva procedura di riconoscimento. Nel presente progetto è pertanto previsto che adeguate organizzazioni possano postulare un riconoscimento quale agenzia di accREDITAMENTO (agenzia). Gli standard di qualità proposti considerano gli standard sviluppati a livello internazionale negli ultimi anni.

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e i rappresentanti della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno elaborato congiuntamente il presente progetto di ordinanza del DFE sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l'accREDITAMENTO di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio e sui compiti di dette agenzie. Ai lavori hanno inoltre partecipato rappresentanti della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP) nonché della Conferenza delle scuole universitarie professionali (CSSUP).

2. SPIEGAZIONI

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

I principi per il riconoscimento di agenzie nonché per il trasferimento a terzi di entrambe le fasi procedurali legalmente possibili (vedi capitolo 1) vengono stabiliti come contenuti dell'ordinanza. Come campi di valutazione sono considerati le scuole universitarie professionali in qualità di istituti oppure i singoli cicli di studio sono considerati come campi di valutazione.

Sezione 2: Condizioni, procedura e durata del riconoscimento di agenzie

Art. 2 Condizioni

Le agenzie possono essere riconosciute dal DFE se soddisfano i necessari standard di qualità. Fra questi è contemplata la comprova che l'agenzia è in grado di assicurare la regolare valutazione di richieste di accREDITamento delle scuole universitarie professionali per l'intero istituto oppure per singoli cicli di studio e per l'accREDITamento di singoli cicli di studio. Inoltre è vincolante l'adempimento dei requisiti e degli standard determinanti a livello europeo: essi sono parte integrante dell'ordinanza. È necessario prestare particolare attenzione alla competenza professionale specifica in caso di professioni regolamentate nel campo sanitario e alle esaurienti conoscenze del sistema svizzero di scuole universitarie professionali. Un ulteriore criterio è rappresentato dalla comprova di un adeguato rapporto fra costi e prestazioni nella determinazione del prezzo. Infine, le organizzazioni svizzere o le agenzie estere devono essere autorizzate dalla competente autorità del Paese di provenienza.

Art. 3 Procedura

L'elaborazione delle rispettive procedure di riconoscimento compete all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). Il riconoscimento di agenzie si svolge in stretto accordo con la Commissione federale delle scuole universitarie professionali quale organo consultivo della Confederazione e con il Consiglio SUP della CDPE quale principale partner dei Cantoni in materia di scuole universitarie professionali. In caso di riconoscimento di agenzie in campo sanitario viene consultata anche la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS). Il riconoscimento di un'agenzia può avvenire anche con l'imposizione di condizioni qualora sia presumibile che eventuali differenze di poco conto rispetto ai criteri di riconoscimento possano essere corrette entro un termine stabilito.

Art. 4 Durata

Come l'accREDITamento stesso, anche il riconoscimento di agenzie non deve avvenire per una durata illimitata. In questo articolo viene proposta una durata di cinque anni sia per il riconoscimento sia per il rinnovo del riconoscimento.

Sezione 3: Valutazione e accreditamento da parte di agenzie

Art. 5 Validità delle direttive sull'accREDITamento

In questo articolo le direttive sull'accREDITamento di scuole universitarie professionali sono menzionate espressamente come documento di riferimento per la procedura di accREDITamento.

Art. 6 Procedura per la valutazione di richieste di accREDITamento

Art. 7 Procedura per l' accREDITamento di cicli di studio

Se un'agenzia è stata riconosciuta, la scuola universitaria professionale ha la facoltà di incaricare direttamente l'agenzia stessa di valutare la richiesta (art. 6 cpv. 1). Se tuttavia, la scuola universitaria professionale desidera anche la decisione di accREDITamento da parte dell'agenzia, per ragioni di sicurezza del diritto e di trasparenza, è necessario seguire la via attraverso l'UFFT (art. 7 cpv. 1).

A conclusione dei compiti concordati, l'agenzia riconosciuta trasmette il parere e la raccomandazione di accREDITamento all'UFFT, incaricato di preparare la decisione di accREDITamento da parte del DFE.

Le decisioni di accREDITamento di agenzie devono essere trasmesse direttamente alla scuola universitaria professionale e al DFE. Per le scuole universitarie professionali si menziona che per la via legale è competente il Tribunale amministrativo federale.

Art. 8 Valutazione delle richieste

La valutazione delle richieste si basa su una procedura a tre livelli secondo la prassi internazionale¹. Dapprima la scuola universitaria professionale richiedente svolge un'auto-valutazione sotto la propria responsabilità. In seguito, un gruppo di esperti avvia la perizia esterna che di regola comprende una visita sul posto della durata di due giorni. Al termine della perizia, il gruppo redige un rapporto con una raccomandazione di accREDITamento all'attenzione dell'agenzia committente. Quest'ultima sottopone i suoi risultati con la raccomandazione di accREDITamento alla scuola universitaria professionale per un parere².

Siccome nell'accREDITamento si tratta primariamente di una valutazione qualitativa relativa ai contenuti, è di importanza essenziale scegliere accuratamente eminenti esperti indipendenti (*peers*). Il gruppo di esperti si compone di regola, secondo gli standard Enqa, di cinque membri con provata esperienza didattica a livello di scuola universitaria.³

Siccome nell'accREDITamento di una scuola universitaria professionale devono essere valutati tutti i campi di prestazioni, è indispensabile la partecipazione di un esperto con esperienza direttiva. Nell'accREDITamento di cicli di studio occorre prestare attenzione affinché almeno un esperto disponga di esperienza didattica presso una scuola universitaria professionale e che provenga dalla pratica professionale del rispettivo campo specifico.

Per svolgere la perizia su una scuola universitaria professionale o su un ciclo di studio occorre coinvolgere almeno un esperto con esperienza all'estero⁴ ed eventualmente uno studente.

Le agenzie devono assicurare che il gruppo di esperti abbia dimestichezza con le peculiarità del sistema svizzero di scuole universitarie (professionali) e che disponga delle necessarie

¹ Cfr. standard Enqa, pag. 25.

² L'agenzia deve accordare un diritto d'opposizione alla scuola universitaria professionale conformemente agli standard internazionali.

³ Cfr. standard Enqa, pag. 40.

⁴ In caso di campi specifici altamente specializzati o di piccole dimensioni, è necessario prestare attenzione affinché sia garantita l'indipendenza degli esperti. Occorre eventualmente reclutare un maggior numero di esperti esteri.

conoscenze linguistiche per poter effettuare la visita sul posto utilizzando la lingua d'insegnamento (ammesso che non sia stato concordato altrimenti).

Sezione 4: Responsabilità e vigilanza

Art. 9 Responsabilità e obbligo di annunciare

Al capoverso 1 si stabilisce che le agenzie hanno la piena responsabilità delle prestazioni di servizi concordate e dei loro contenuti nei confronti delle scuole universitarie professionali e del DFE.

Considerando l'assicurazione del regolare disbrigo degli affari, è necessario che tutte le modifiche sostanziali in grado di nuocere al regolare adempimento dei compiti vengano annunciate immediatamente e spontaneamente all'UFFT.

Art. 10 Protezione del segreto e dei dati

Tutti i servizi e le persone coinvolte nell'accreditamento trattano in modo confidenziale le informazioni concernenti le scuole universitarie professionali e i cicli di studio. Gli esperti coinvolti nelle procedure di valutazione sottostanno all'obbligo del segreto concernente le informazioni loro affidate. Le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati trovano pertinente applicazione nell'elaborazione di dati concernenti l'accreditamento.

Art. 11 Vigilanza e obbligo d'informare

L'UFFT è incaricato di vigilare sul regolare adempimento dei compiti da parte delle agenzie riconosciute. Ciò implica in particolare il diritto di intraprendere in ogni momento le rispettive verifiche, ma soprattutto quando si manifestano segnali di mancato adempimento delle condizioni di accreditamento. L'agenzia riconosciuta deve trasmettere all'UFFT tutte le informazioni necessarie per la valutazione e garantire il diritto di esaminare la corrispondente documentazione.

Qualora si manifestino gravi inadempienze da parte di un'agenzia riconosciuta, le sue attività devono poter essere immediatamente impedito allo scopo di proteggere le scuole universitarie professionali. L'adozione di tali misure preventive deve competere all'Ufficio federale per motivi di economia procedurale. La revoca del riconoscimento dev'essere pronunciata dal DFE accordando all'agenzia coinvolta il diritto legale di essere sentita.

Allegato

I requisiti richiesti alle agenzie si basano sugli standard Enqa (vedi art. 2 cpv. 2 lett. a) che vengono costantemente sviluppati. Per questa ragione, il presente progetto di ordinanza prevede che questi standard siano menzionati in un allegato in cui il DFE viene autorizzato ad adeguarli alle condizioni nazionali e agli sviluppi internazionali.